



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce - in funzione di giudice del Lavoro - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n°2836/2021 decisa all'udienza del 14/3/2024, promossa da

Parte_1 nata il *DtN_1*, rappresentata e difesa, con mandato a margine al ricorso, dagli avv.ti Silvia Romano e Pierluigi Ria.

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 –rappresentato e difeso dagli avv.ti Nilla Barusi, Marcello Raho e Renato Vestini.

CONVENUTO

oggetto: indebito previdenziale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 15-3-2021 *Parte_1* ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce e, premesso di essere stata titolare di assegno ordinario di invalidità (*NumeroD_1* Cat. IET) a decorrere dal 2009, riconosciutole in sede amministrativa (provvedimento del 29 ottobre 2009), ha dedotto la infondatezza della richiesta di restituzione da parte dell' *CP_1* (lett. racc. del 15 ottobre 2020) avente ad oggetto la complessiva somma di euro 144.873,91 corrispondente all'importo riscosso a titolo di assegno ordinario di invalidità per il periodo dal 1-7-2012 al 30 settembre 2020.

Ha dedotto la applicabilità della normativa di favore di cui all'art. 52, comma 2°, della legge n°88/89 (così come interpretato con l'art. 13 della legge n°412/91) e dunque la irripetibilità della somma percepita in buona fede.

Ha altresì rilevato che, nonostante l'assenza di una visita medica per la riconferma dell'assegno di invalidità, l' **CP_1** aveva continuato a corrispondere la prestazione e che pertanto essa ricorrente aveva avuto contezza della revoca del beneficio previdenziale solo dopo avere ricevuto la comunicazione di indebito del 28 ottobre 2020. Ha dedotto quindi l'erroneità della richiesta di restituzione per mancata valorizzazione del principio di tutela dell'affidamento dell'assistibile, che, appunto, avrebbe comportato l'irripetibilità delle prestazioni percepite.

Ha evidenziato inoltre di aver presentato, in data 1 febbraio 2021, una nuova domanda amministrativa per l'ottenimento dell'assegno di invalidità, domanda che era stata respinta per assenza di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Infine ha rilevato di aver maturato i requisiti (anagrafico e contributivo) per ottenere la trasformazione dell'assegno ordinario in pensione di vecchiaia a decorrere da marzo 2020 giusta il disposto dell'art. 1, comma 6°, della legge n°222/1984 (essendo invalida in misura non inferiore all'80%, avendo raggiunto l'età di 55 anni il 7 febbraio 2020 e potendo vantare almeno 20 anni di contribuzione)

Ha chiesto pertanto, in via principale, *“accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento datato 15.10.2020 con cui **CP_1** richiede alla sig.ra **Parte_1** la restituzione della somma di € 144.873,91 e, per l'effetto, annullarlo per i motivi in narrativa; sempre nel merito e previo annullamento del provvedimento di cui sopra, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla trasformazione d'ufficio dell'A.O.I. in pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 6, L. 222/1984, a far data dal raggiungimento dell'età pensionabile per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ex art. 1 co. 8 D.Lgs 503/1992 ovvero dal 07.02.2010 e, per l'effetto, condannare **CP_1** a corrisponderne il beneficio dalla data di revoca dell'assegno del 15.10.2020 al mese di Febbraio 2022; in subordine, accertare e dichiarare la preesistenza dei requisiti sanitari e contributivi in capo alla ricorrente alla scadenza del primo triennio nonché alle successive scadenze e, per l'effetto, riconoscere alla sig.ra **Parte_1** il diritto a vedersi riconosciuto, confermato e ripristinato l'A.O.I. ex art. 1 Legge 222/1984 sino al mese di Febbraio 2022; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la sussistenza del requisito contributivo ai fini della concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 e, per l'effetto, previo annullamento del provvedimento **CP_1** di diniego del 01.02.2021, riconoscerne il beneficio da tale giorno e sino al mese di Febbraio 2022, data in cui lo stesso deve considerarsi trasformato nell'attuale pensione di vecchiaia in godimento alla ricorrente”*

L' **CP_1** si è costituito in giudizio, rilevando che l'indebito era scaturito dalla mancata presentazione, da parte della ricorrente, della domanda di conferma dell'assegno ordinario di invalidità, presupposto questo necessario per l'ottenimento del beneficio previdenziale de quo. Ha

altresì rilevato la inammissibilità sia della domanda giudiziaria di accertamento dei requisiti sanitari per la conferma/ripristino dell'assegno ordinario di invalidità che della domanda giudiziaria di trasformazione dell'assegno ordinario in pensione di vecchiaia per assenza di una previa domanda amministrativa.

Ha quindi concluso quindi per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa.

La causa all'odierna udienza, dopo discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo.

Si osserva in diritto che, in termini generali, la Corte di Cassazione ha precisato (v. sentenze n° 1446/2008 e 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (v. Ordinanza Cass. 12608/2020).

Di recente la Corte Costituzionale, con sentenza n°8/2023, ha ripercorso la giurisprudenza della Corte EDU che, nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha dato corpo all'interpretazione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, invocato dalle ordinanze di rimessione al giudice costituzionale, quale parametro interposto, volto a specificare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. “*Secondo la citata disposizione convenzionale, «ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascrivito a tale paradigma la tutela dell'affidamento legittimo («legitimate expectation»), situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto («hope»). In particolare, in una pluralità di casi – tra cui le già citate sentenze [Per_1](#), [Per_2](#), [Per_3](#) e [Per_4](#) – concernenti indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, la Corte EDU ha specificato i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che sia persona fisica, e ha individuato le condizioni che tramutano la *condictio indebiti* in un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento. La Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell'affidamento legittimo: l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo; la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali; un'erogazione*

effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima; la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione. L'identificazione di una situazione di *legitimate expectation* non importa, nondimeno, per ciò solo l'intangibilità della prestazione percepita dal privato. La Corte EDU riconosce l'interesse generale sotteso all'azione di ripetizione dell'indebito e, in genere, riscontra la legalità dell'intervento, che solo raramente si è dimostrata carente (sentenza 12 ottobre 2020, [...] [Per_5](#) contro Lituania, paragrafo 115). Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole. Nel compiere tale valutazione, la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda (così Grande camera, sentenza 5 settembre 2017, [Per_6](#) contro Ungheria, paragrafo 65, e seconda sezione, sentenza 10 febbraio 2015, [Persona_7](#) contro Ungheria, paragrafo 166). In particolare, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell'interferenza si rinvergono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ad esempio, nella sentenza *Cakarević*, l'addebito di interessi legali in capo all'accipiens, a dispetto dell'errore compiuto dall'amministrazione, paragrafi 86 e 87; o, nella sentenza [Per_1](#), la rateizzazione non rapportata alle condizioni di vita dell'obbligato, paragrafo 72); più in generale, rilevano l'omessa o l'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria (così nelle sentenze *Casarin*, paragrafi 72 e 73; [Per_2](#) paragrafo 75; [Per_3](#) paragrafi da 87 a 89, e [Per_4](#) paragrafi 74 e 75); e, infine, ha una sicura incidenza la mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile l'errore (sentenze *Casarin*, paragrafo 71, e *Cakarević*, paragrafo 80). In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva.

Riassunta la normativa sovranazionale alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Corte di Cassazione, nella predetta sentenza, ha rilevato che “a fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in

relazione al citato parametro convenzionale interposto. In particolare, rispetto alle tipologie di prestazioni indebite contemplate dalla giurisprudenza convenzionale, l'ordinamento italiano appronta un complesso apparato di rimedi, che opera a differenti livelli. Rispetto a specifiche tipologie di prestazioni indebite, ricomprese fra quelle esaminate dalla giurisprudenza della Corte EDU..... il sistema normativo interno esclude tout court la ripetizione dell'indebito, offrendo una tutela particolarmente incisiva..... Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell' Controparte_1 e dell' [...] Controparte_2 »), come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del 1993; nonché art. 55, comma 5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall' CP_1 nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – CP_3 – in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art. 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n. 1978).

Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione

che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993).

In sostanza, gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation..... Infatti, l'opera di specificazione effettuata dalla Corte EDU dà rilievo, innanzitutto, alla relazione fra le parti, e questo è tipico anche dell'art. 1337 cod. civ. In particolare, non vi è dubbio che, per ingenerare un legittimo affidamento in una prestazione indebita, non basti l'apparenza di un titolo posto a fondamento dell'attribuzione – titolo che deve comunque radicarsi in una disposizione di legge o di regolamento o in un contratto –, ma conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”.

Riportato l'escursus normativo e giurisprudenziale contenuto nella citata sentenza del giudice delle leggi, si osserva che la normativa nazionale applicabile all'indebito previdenziale è quella contenuta nell'art. 52 della legge 9 marzo 1969, n. 68, che, dopo avere stabilito al comma 1 che le pensioni possono essere in ogni momento rettificata dall'ente erogatore in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione, prevede al comma 2, che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificativo, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato".

Passando all'esame della fattispecie concreta, prima di tutto si rileva che l'istituto previdenziale ha commesso un errore in sede di attribuzione e erogazione (errori previsti testualmente dalla norma di cui all'art. 52 cit) ovvero quello di attribuire ed erogare ratei di assegno in assenza di un

provvedimento di conferma dell'assegno medesimo e, a monte, di una domanda di riconferma proveniente dall'interessato e, considerato che l'errore è stato commesso da un soggetto pubblico, è altamente probabile che lo stesso abbia ingenerato, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. Si rileva inoltre che non ricorre nella fattispecie l'eccezione alla irripetibilità dell'indebito prevista dalla norma predetta ovvero l'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo, considerato lo stato di salute della ricorrente che esclude detta consapevolezza (la ricorrente risulta affetta da gravi disturbi mentali come rilevati anche a seguito della espletata c.t.u.).

Va pertanto dichiarata la irripetibilità delle somme corrisposte alla ricorrente, a titolo di assegno ordinario di invalidità, nel periodo dal 1 luglio 2012 al 30 settembre 2020.

La domanda relativa alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia non è invece fondata e va rigettata. Si rileva infatti, con particolare riferimento alla percezione indebita dell'assegno ordinario di invalidità, che l'unico effetto ricollegato all'indebita percezione di detto trattamento dovuta ad errore dell'ente, successivamente da questi rettificato, è rappresentato, alle condizioni indicate (assenza di dolo dell'interessato in sede di percezione), dalla mera irripetibilità dell'indebito; resta pertanto escluso, ai sensi della norma riportata, che l'indebita percezione dell'assegno di invalidità produca altresì l'effetto di equiparare il periodo di indebito percepimento a quello di godimento legittimo dell'assegno ai fini del conseguimento dei requisiti contributivi utili per la permanenza del diritto all'assegno medesimo, a norma della L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 6 (v. Cass. sentenza 29312/2008).

In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, si stima conforme ad equità la compensazione per ½ delle spese di causa, con condanna dell' **CP_I** al pagamento della residua parte liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 15.3.2021 da **Parte_I** nei confronti dell' **CP_I** così provvede:

- a) accerta la irripetibilità dell'indebito (pari alla somma di euro 144.873,91) di cui alla lettera **CP_I** del 28 ottobre 2020;
- b) per il resto rigetta il ricorso;
- c) compensa per ½ le spese di causa e condanna l' **CP_I** al pagamento, in favore della ricorrente, della residua parte, liquidata, ex D.M. n°55/2014, in euro 3.057,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Silvia Romano e Pierlugi Ria;

d) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' *CP_I*

Così deciso in Lecce il 14 marzo 2024

Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Caterina Mainolfi)